



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 2545-terdecies codice civile;

VISTO il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTO l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTA l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "CORES ITALIA – SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

VISTA la nota dell'8 maggio 2025, con la quale l'Associazione Nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 gennaio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 8.459.767,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 8.913.954,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 48.716,00, situazione questa che rende inopportuno il proseguimento della liquidazione della Società al di fuori di una procedura concorsuale, considerata la prognosi fortemente negativa sul ritorno *in bonis* della società;

CONSIDERATO che, dalla situazione patrimoniale prodotta dal Liquidatore al 31 gennaio 2025, si evidenzia già una perdita di esercizio di ben € 203.665,00 maturata in un solo mese;

CONSIDERATO che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla relazione dell'Organo di controllo, nonché dalla relazione sulla gestione, in entrambe le quali si evidenzia una congiuntura estremamente negativa dovuta a molteplici fattori, quali: il rigetto di una



domanda per la concessione di un finanziamento, l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per un debito IVA consistente, la rinuncia espressa dall'Assemblea dei Soci di provvedere ad un aumento del capitale sociale utile a fondare le sufficienti garanzie per il rinnovo delle linee di credito; elementi questi, che hanno inevitabilmente condotto ad un irrimediabile blocco del ciclo di produzione per carenza di liquidità, rendendo impossibile l'approvvigionamento dei materiali necessari per la lavorazione e, conseguentemente, l'assunzione di ordinativi;

CONSIDERATO, altresì, che dal marzo del 2024 la società ha richiesto l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per 13 settimane;

PRESO ATTO del fatto che la Società ha provveduto al deposito, presso il Tribunale competente, del ricorso per l'accesso ad uno strumento di composizione della crisi, allo stato *sub iudice*;

CONSIDERATO che, tuttavia, quanto accaduto non inficia la necessaria valutazione di quest'Amministrazione sull'oggettiva ed irrimediabile insolvenza della Società e, ove questa sia ravvisata, la obbliga all'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

CONSIDERATO che in data 8 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo Commissario liquidatore;

VISTA la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione Generale Servizi di Vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'Elenco di cui al punto 1, lettera a) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del Decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

CONSIDERATO che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione Generale Servizi di Vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva



ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta Direttiva;

D E C R E T A

Articolo 1

- 1.** La società cooperativa “CORES ITALIA – SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE”, con sede in Castelvetro di Modena (MO) (codice fiscale 03718730363), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 2545-*terdecies* c.c.
- 2.** Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato Commissario liquidatore l’avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna (BO) il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGLC70M09A944T), ivi domiciliato in via Rolandino n. 2.

Articolo 2

- 1.** Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.
- 2.** Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 3.** Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO